

LEGGE REGIONALE N. 21 DEL 17-03-1981
REGIONE CAMPANIA
<< Interventi urgenti a sostegno dell' artigianato
nelle zone colpite dagli eventi sismici del
novembre 1980 >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 22
del 4 aprile 1981

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

Capo I

ARTICOLO 1

Finalità e destinatari degli interventi
Al fine di apprestare strumenti urgenti d' intervento
per favorire la ripresa produttiva dell'
artigianato in attesa dell' approvazione del
piano regionale di ricostruzione e sviluppo, la
Regione Campania provvede:

- 1) alla concessione di contributi a fondo
perduto in favore delle imprese artigiane;
- 2) alla concessione di contributi in conto
capitale in favore delle imprese artigiane esercenti
attività di produzione, per investimenti finalizzati
all' ammodernamento produttivo ed
ampliamento delle attività ;
- 3) alla concessione di contributi alle imprese
artigiane di cui al punto 2) per l' incremento
dell' occupazione;
- 4) alla concessione di provvidenze in favore
dei Comuni per insediamenti artigiani.

ARTICOLO 2

Sono ammesse alle provvidenze di cui alla
presente legge, le imprese artigiane in qualunque
forma costituite, ai sensi della legge 25 luglio
1956, n. 860, che siano state danneggiate
in conseguenza degli eventi sismici del novembre
1980 ed aventi sede nei Comuni compresi
nell' elenco compilato, ai sensi della legge
22 dicembre 1980, n. 874.

Capo II

ARTICOLO 3

Contributi a fondo perduto

Alle imprese artigiane di cui all' art. 2, è concesso un contributo a fondo perduto da impiegare per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro.

E' ammesso l' impiego anche in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati o parzialmente danneggiati, purchè attinenti alla medesima attività svolta al momento del danno.

Il contributo è riferito al danno subito dalle imprese artigiane per la totale o parziale distruzione di impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte.

ARTICOLO 4

L' entità del contributo è determinata nel seguente modo:

1) in caso di inagibilità totale dell' esercizio:

a) per le attività artigiane di servizio,
L. 3.000.000;

b) per le attività artigiane di produzione,
L. 6.000.000.

Qualora i danni dovessero superare gli importi sopraindicati, il contributo previsto al punto a) è elevato fino a L. 10.000.000, mentre quello previsto al punto b) è elevato fino a L. 20.000.000.

In tal caso la documentazione prevista dall' art. 5 dev' essere integrata da una perizia giurata eseguita da tecnici abilitati dalla quale risulti, analiticamente, l' entità dei danni.

2) in caso di inagibilità temporanea dovuta alla necessità di riparazione del macchinario, di sostituzione di parte di esso, o dipendente, a causa del sisma, da interruzione dell' attività per un periodo non inferiore ad un mese, ovvero dal trasferimento in locali diversi, il contributo previsto al punto 1) sarà ridotto del 50%.

ARTICOLO 5

Per ottenere i contributi di cui agli articoli precedenti, le imprese artigiane, entro il termine di sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda al Sindaco del Comune ove ha sede l' impresa danneggiata, il quale, entro i successivi cinque giorni, provvederà all' inoltrare all' Ente Regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell' Artigianato(ERSVA).

La domanda dev' essere corredata:

1) da certificato d' iscrizione all' Albo delle Imprese Artigiane;

2) da attestazione del Sindaco da cui risulti la condizione d' inagibilità totale o temporanea dell' esercizio;

3) da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la descrizione, l' elenco dei danni subiti e l' indicazione di altri contributi e finanziamenti ottenuti o richiesti, al medesimo titolo, gravanti su fondi statali o regionali;

4) da una dichiarazione con cui l' impresa s' impegna ad impiegare il contributo richiesto, ai sensi dell' art. 3.

L' impiego dovrà avvenire entro quattro mesi dall' avvenuta concessione del contributo. Nei trenta giorni successivi il Sindaco comunicherà l' avvenuto impiego del contributo, proponendo, in mancanza, la revoca dello stesso. In caso di mancato impiego, inoltre, l' impresa artigiana non potrà essere ammessa ad ulteriori agevolazioni o provvidenze, a qualsiasi titolo, previste dalla Regione Campania.

I contributi di L. 3.000.000 per le attività di servizio e di L. 6.000.000 per le attività di produzione sono concessi, senza l' obbligo di reimpiego, al titolare dell' impresa, impedito a continuare l' attività , per sopravvenuta invalidità in conseguenza del sisma.

ARTICOLO 6

All' erogazione dei contributi provvede direttamente l' ERSVA sui fondi somministrati dalla Regione a valere sugli stanziamenti della presente legge.

Capo III

ARTICOLO 7

Contributi in conto capitale

Le imprese artigiane di cui all' art. 2 esercenti attività di produzione, le quali, sulla base di un apposito piano d' investimento, prevedono l' ammodernamento produttivo e l' ampliamento dell' attività , escluse le opere murarie, e che non intendono avvalersi del contributo di cui all' art. 3 della presente legge, possono usufruire di contributi in conto capitale nella misura del 40% dell' investimento e, comunque entro il limite di sessanta milioni.

ARTICOLO 8

Al fine di favorire la presenza delle imprese artigiane nell' opera di ricostruzione, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura del 40% dell' investimento e, comunque, entro il limite di sessanta milioni, alle imprese artigiane, alle cooperative e ai consorzi artigiani dell' edilizia o di settori a queste collegati, che abbiano sede nei Comuni compresi nell' elenco compilato, ai sensi della legge 22 dicembre 1980, n. 874.

ARTICOLO 9

Per ottenere tale contributo le imprese artigiane di cui al precedente articolo, entro il termine di sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, debbono presentare domanda al Sindaco del Comune, ove hanno sede le imprese interessate, il quale, entro i successivi cinque giorni provvederà all' inoltrare degli atti all' Ente regionale per lo Sviluppo e la Valorizzazione dell' Artigianato(ERSVA).

La domanda dev' essere corredata:

- 1) da certificato d' iscrizione all' Albo delle imprese artigiane;
- 2) da attestazione del Sindaco dalla quale risulti che l' impresa è stata danneggiata dal sisma;
- 3) da piano d' investimento dettagliato della spesa prevista, corredato da preventivi di spesa e da una relazione tecnica, economica e finanziaria;
- 4) da una dichiarazione debitamente sottoscritta, relativa all' impegno ad impiegare il contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione della concessione.

L' ERSVA, previa apposita istruttoria preliminare, delibera sulle domande entro il termine di giorni trenta dal ricevimento dell' istanza.

ARTICOLO 10

Sulla spesa ammessa a contributo l' impresa artigiana può chiedere l' erogazione di un' anticipazione fino al 20% del contributo, previa presentazione degli ordini di acquisto e delle relative quietanze di acconto.

Il contributo è liquidato, in via definitiva, dall' ERSVA a presentazione delle fatture debitamente quietanzate munite di dichiarazioni liberatorie, ed a seguito di accertamenti sull' acquisto, installazione e funzionamento dei beni

previsti dal piano d' investimento.

ARTICOLO 11

I macchinari, le attrezzature e gli arredamenti, ammessi a contributo, sono soggetti al vincolo dell' utilizzazione nell' ambito dell' impresa beneficiaria per un quinquennio a far data dalla riscossione del contributo.

L' inosservanza dell' obbligo di cui al comma precedente, comporta il diritto della Regione ad ottenere la restituzione del contributo concesso, in misura proporzionale al periodo decorso dal quinquennio. La stessa disposizione si applica per il caso di trasferimento dell' impresa fuori del territorio regionale.

L' esonero dell' obbligo di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito motivatamente dalla Regione per comprovate esigenze produttive.

Capo IV

ARTICOLO 12

I contributi di cui alla presente legge, per gli importi eccedenti quelli effettivamente erogati, sono cumulabili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali.

Non sono, invece, cumulabili, fino al limite dell' importo erogato, con altri contributi a fondo perduto concessi al medesimo titolo a carico di fondi previsti da leggi statali o regionali.

Capo V

ARTICOLO 13

Provvidenze per l' incremento dell' occupazione

Alle imprese artigiane di produzione, aventi sede nei Comuni di cui all' art. 2 della presente legge, è concesso un contributo di lire un milione all' anno, per cinque anni, per ogni nuovo posto di lavoro, anche se di apprendistato, aggiuntivo rispetto al livello occupazionale risultante alla data del 23 novembre 1980, da apposita documentazione di legge.

Il contributo viene concesso al termine di ciascun anno in base alla documentazione di legge, da cui risulti regolare rapporto di lavoro continuativo per l' intero anno.

In sede di prima attuazione della presente legge, per l' anno 1981, la durata del rapporto di lavoro non potrà essere inferiore a sei mesi.

All' erogazione del contributo provvede l' ERSVA, sui fondi somministrati dalla Regione

a valere sugli stanziamenti della presente legge.

Capo VI

ARTICOLO 14

Provvidenze in favore dei Comuni
per insediamenti artigiani

La Regione concede, in via prioritaria ai Comuni dichiarati disastri e per la parte residua della disponibilità finanziaria ai Comuni dichiarati gravemente danneggiati, contributi << una tantum >> fino al cento per cento della spesa per l'acquisizione di aree e per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio d'insediamenti artigiani.

Per opere di urbanizzazione primaria s'intendono quelle di cui all'art. 4, primo comma, della legge 29 settembre 1964, n. 847.

ARTICOLO 15

I Comuni devono presentare documentata istanza alla Giunta Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere corredate dalla relativa deliberazione del Consiglio Comunale e da una relazione illustrativa dalla quale risulti l'area destinata ad insediamenti artigiani, nonché un piano di massima per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria con l'indicazione dei relativi costi.

Al riparto ed alla concessione dei contributi, entro i limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge, provvede la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

Capo VII

ARTICOLO 16

Norme finanziarie

Per gli interventi di cui alla presente legge, sono stabiliti i seguenti limiti d'impegno per l'anno 1981:

- 1) per i contributi di cui
al Capo II L. 15.000.000.000
- 2) per i contributi di cui
al Capo III L. 6.000.000.000
- 3) per i contributi di cui
al Capo V L. 1.000.000.000
- 4) per i contributi di cui
al Capo VI L. 3.000.000.000

ARTICOLO 17

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, stabilito in lire 25 miliardi, si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 776, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1981 << Interventi urgenti a sostegno dell' Artigianato nelle zone colpite dagli eventi sismici >>, mediante prelievo, ai sensi dell' art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, della somma di lire 25 miliardi da fondo globale di cui al cap. 203 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1980, che si riduce di pari importo, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi dell' articolo 7, lettera c), della legge 2 maggio 1976, n. 183.

ARTICOLO 18

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell' art. 127 - II comma - della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 17 marzo 1981